

Assicurazione Unit Linked a Vita Intera a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Vittoria
Assicurazioni

Prodotto: Vittoria In Azione Selezione Attiva tar. 655U
Contratto Unit Linked (Ramo III)

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2025 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 975.616.012 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 103.182.909.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 264,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contraente ha la possibilità di esercitare le seguenti **opzioni** previste dal contratto:

Switch: è possibile effettuare Switch all'interno del Comparto Unit.

Il Contraente può richiedere un'operazione di Switch inviando una richiesta scritta a Vittoria Assicurazioni, chiedendo di ripartire diversamente il controvalore investito tra gli OICR. L'operazione avviene tramite il trasferimento totale o parziale del Controvalore delle quote possedute, da un OICR all'altro, in base alle percentuali richieste. Il valore unitario delle quote da disinvestire è rilevato il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Richiesta Switch. Il reinvestimento avviene in base al primo valore disponibile.

Stop Loss: il Contraente può attivare l'opzione Stop Loss al momento della sottoscrizione della proposta o in un momento successivo, per limitare eventuali perdite in caso di ribasso di mercato su uno specifico OICR. Il Contraente definisce un livello percentuale di decremento raggiunto il quale viene in automatico effettuato uno Switch totale dall'OICR interessato al Fondo Speciale di Liquidità (OICR di Liquidità). La percentuale obiettivo deve essere compresa tra -5% e -30%, con intervalli di 5%, e va richiesto per iscritto a Vittoria Assicurazioni.

Conversione in rendita in caso di Riscatto: il valore di riscatto, al netto delle imposte, può essere convertito in una rendita rivalutabile facendone richiesta scritta a Vittoria Assicurazioni. La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima sia almeno pari a 3.000,00 euro e che siano trascorsi almeno otto anni dalla Data di Decorrenza del contratto.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile finché l'Assicurato è in vita;
- rendita certa per cinque o dieci anni, e successivamente pagata finché l'Assicurato è in vita;
- rendita annua reversibile, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e, successivamente, pagata in misura totale o parziale a una persona designata, fino a quando questa è in vita.

I coefficienti di conversione, le condizioni di erogazione e la rivalutazione della rendita saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione. Prima di procedere, queste condizioni verranno sottoposte all'approvazione del Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni per le garanzie offerte dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per i quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per decesso. Per le Selezioni Plus e Bonus, la richiesta di liquidazione per riscatto può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.

Se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza, Vittoria Assicurazioni non corrisponde ai Beneficiari il capitale aggiuntivo morte.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il contratto è a Premio unico con la possibilità di effettuare ulteriori Versamenti Aggiuntivi.

Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato utilizzata per coprire i costi del contratto, non è inclusa nel capitale che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto Totale. Il Premio è determinato dall'ammontare delle prestazioni, senza dipendere da età o sesso dell'Assicurato.

Il Premio di Perfezionamento e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi possono essere investiti liberamente nel Comparto Unit scegliendo tra gli OICR disponibili. Per ciascun contratto è possibile sottoscrivere da un minimo di 5 ad un massimo di 40 OICR.

L'importo versato/investito su ciascun OICR deve essere almeno pari a 1.000,00 euro.

Il versamento del Premio di Perfezionamento e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi può essere effettuato solo con bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A., con la seguente causale: Numero della Proposta Contratto, Cognome e Nome del Contraente.

Il Premio di Perfezionamento è versato in un'unica soluzione. L'importo minimo è 25.000,00 euro, mentre quello massimo è 1.000.000,00 di euro.

Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non può risultare inferiore a 10.000,00 euro.

L'importo totale dei Premi Versati (Premio di Perfezionamento e Versamenti Aggiuntivi) non può superare 1.000.000,00 di euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che perseguono un obiettivo di crescita del capitale a lungo termine, hanno una medio-alta o alta propensione al rischio e un'alta capacità di sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto a chi ha un'alta conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari ed è disposto ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti vantaggiosi.

Il contratto può essere stipulato solo se l'Assicurato ha un'Età contrattuale di almeno 18 anni e non superiore a 80 anni alla Data di Decorrenza.

Per Età contrattuale si intende l'età compiuta all'ultimo compleanno ed espressa in anni interi. Se alla Data di Decorrenza sono trascorsi dall'ultimo compleanno almeno sei mesi, l'età utilizzata è aumentata di un anno.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni contenute nel KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

- Tabella sui costi per riscatto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

- Costi per l'erogazione della rendita

I Costi di pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e verranno regolati tramite un set informativo dedicato.

- Costi per l'esercizio delle opzioni

- Switch: i primi quattro Switch effettuati ogni anno di contratto sono eseguiti senza l'applicazione di Costi. Per ogni Switch successivo viene addebitato un costo fisso di 25,00 euro
- Stop Loss: non sono previsti Costi.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 61,07% per la Selezione Plus, 66,56% per la Selezione No Load e 52,47% per la Selezione Bonus.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
IVASS o CONSOB	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	La mediazione obbligatoria deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Prima di iniziare una causa, a pena di improcedibilità, la parte dovrà tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>Trattamento Fiscale dei Premi</u> I premi versati su questo contratto non sono soggetti ad alcun tipo di imposta. <u>Detrazione Fiscale dei Premi</u> I premi versati su questo contratto non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale. <u>Tassazione delle somme corrisposte</u> Il trattamento fiscale delle prestazioni liquidate da Vittoria Assicurazioni varia in base al Beneficiario: • se il Beneficiario opera in ambito imprenditoriale, la componente reddituale delle prestazioni viene inclusa nel reddito d'impresa. In questo caso, Vittoria Assicurazioni liquida gli importi senza applicare ritenute o imposte sostitutive • se il Beneficiario non opera in ambito imprenditoriale e l'importo delle prestazioni supera i premi versati (esclusa la componente demografica della polizza), la parte eccedente è considerata reddito di capitale, soggetto a imposta sostitutiva secondo la normativa vigente. Vittoria Assicurazioni liquida quindi l'importo al netto di tale imposta. <u>Imposta di bollo</u> In base all'art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/ .
-------------------------------------	--

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LE ATTIVITA' A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE NELL'AREA INTERNET RISERVATA POSSONO ESSERE DI NATURA DISPOSITIVA E CONSULTIVA, COME PER ESEMPIO PAGARE IL PREMIO DI RINNOVO, CONSULTARE IL SET INFORMATIVO, ECC.